



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 26/03/2007

GENERALITA'

CAPI I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Regolamento di Polizia Rurale interessa numerosi settori del tessuto sociale quali l'urbanistica, la viabilità, l'igiene, la sanità, la gestione delle acque piovane ed irrigue, la sicurezza pubblica, ecc..

Al regolamento sono interessate oltre all'Amministrazione Comunale di Zenson di Piave, altri Enti quali l'A.S.L., il Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, il Consorzio di Bonifica competente per territorio, l'Ufficio Regionale del Genio Civile, il Servizio Forestale Regionale, ecc..

Il Regolamento oltre ad essere un atto amministrativo e giuridico, si prefigge di far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza, in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale, educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle norme, nell'interesse generale della cultura rurale, fornire al Comando di Polizia Municipale ed ai Responsabili dei Servizi del Comune interessati alla presente disciplina, uno strumento efficace e comprensibile con il quale operare.

CAPO II° - APPLICAZIONE E OPERATIVITA'

ART. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale per il territorio Comunale.

Principi fondamentali sono il rispetto e la tutela del territorio agricolo, nonché la regolamentazione di attività ed azioni di natura rurale effettuate in aree agricole ed extragricole.

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle Normative Statali, Regionali, Comunali.

Per tale applicazione il Comune, in base agli ambiti di competenza, potrà chiedere la collaborazione di vari Enti, tra i quali:

- A.R.P.A.V. di Treviso;
- Azienda U.L.S.S. n. 9 – Dipartimento di prevenzione;
- Consorzio di Bonifica Destra Piave;
- Corpo Forestale dello Stato e Servizi Forestali Regionali con sede a Treviso;

- Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso;

ART.2- GLI STRUMENTI OPERATIVI

Il Servizio di Polizia Rurale è coordinato dal Corpo di Polizia Municipale e dal Responsabile del Servizio comunale competente in materia, che nella fase istruttoria possono avvalersi della consulenza, per ambiti di competenza, di Istituzioni ed Enti Pubblici e di Privati esterni di cui al precedente art.1, al fine di verificare se la violazione è di tipo amministrativo, amministrativo/penale, accertare se deve essere emessa Ordinanza da parte del Sindaco e quantificare la Sanzione Amministrativa.

Per violazioni ricadenti in procedure penali, dovrà essere informata la Procura della Repubblica alla quale verranno trasmessi tutti gli atti in possesso.

Qualora fosse verificata la necessità di emissione di un'ordinanza , il Responsabile del servizio proporrà al Sindaco il provvedimento da emettere.

Il Sindaco a norma dello Statuto Comunale, ha la facoltà di emettere Ordinanza finalizzata alla tutela della sanità, della sicurezza dei cittadini e del rispetto dei principi di convivenza comune.

CAPO III° - LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE -.

ART. 1 - DIFESA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

Gli Enti Pubblici, le Istituzioni Pubbliche ed i Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, frutteti, vigneti, alberi da frutto in giardini, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti, oltre alla buona norma di conservazione , manutenzione e decoro degli stessi, al rispetto anche delle seguenti norme:

a) lotta obbligatoria contro:

Erwinia amylovora: agente del "cancro batterico delle pomacee" (colpo di fuoco batterico) previsto dal Decreto 27.03.1996 che obbliga chiunque di denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco batterico al Servizio Fitosanitario Regionale; è consigliato il trattamento con prodotti chimici idonei e registrati e/o l'asportazione meccanica dei rami colpiti e tempestiva bruciatura degli stessi. Qualora si accerti che pur a conoscenza della presenza di avviso da parte dell'Ente circa la presenza dell'agente batterico suddetto

il mancato adempimento del presente art.3 lett. a), si applicherà una sanzione variabile da € 100 a € 500; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

b) lotta consigliata contro:

Metcalfa pruinosa: in ambito domestico (orti, giardini, e frutteti familiari) è obbligato il lavaggio periodico con acqua della superficie vegetale interessata dalla secrezione cerosa, al fine di evitare lo sviluppo di altri insetti (afidi) e patogeni fungini (fumaggini) e l'imbrattamento della frutta eventualmente presente. Per trattamenti su colture frutticole e floricole di più ampia superficie, sono da ritenersi validi gli interventi già eseguiti contro altri insetti dello stesso ordine;

Scaphoideus titanus: vettore del micoplasma agente della "Flavescenza dorata della vite": è consentito il trattamento con prodotti chimici idonei e registrati, rispettando le dosi ed i periodi di trattamento per un più efficace controllo del vettore e conseguentemente della malattia. Per quanto al punto b) , non sono previste sanzioni amministrative ma si dovrà emettere apposita Ordinanza o Avviso. L'Amministrazione comunale per individuare la causa del danno, modalità di intervento, la necessità di creare un Piano di tutela o per stabilire l'emanazione di un'Ordinanza, si rivolgerà al Servizio Fitosanitario Regionale di Mestre , ai servizi forestale regionali con sede in Treviso, all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o a professionisti privati in possesso delle adeguate competenze.

ART. 2 - USO DI PRESIDI SANITARI

L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitosanitari (antiparassitari, diserbanti, ecc.), con indicato nella confezione il pericolo di morte (classi tossicologiche: MOLTO TOSSICO T+, TOSSICO T) o l'indicazione della Croce di S. Andrea ~ (classi tossicologiche: NOCIVI Xn) nelle colture agrarie, nel verde ornamentale, dovrà essere effettuata da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura (sede di Treviso) e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

Il Corpo di Polizia Municipale o il competente responsabile del servizio devono accertare se l'operatore è munito di patentino.

Per gli interventi in ambito domestico (orti, giardini, e frutteti di piccole dimensioni) è consentito l'utilizzo di antiparassitari naturali od appartenenti alla classe tossicologica NON CLASSIFICATI (ex/Wa classe), definiti P.P.O. (prodotti fitosanitari per piante ornamentali) o presidi medico chirurgici.

Si dovrà pertanto:

- a) eseguire i trattamenti con attrezzature idonee e tarate in maniera corretta, al fine di non arrecare danni all'ambiente ed a terzi;
- b) operare in assenza di vento in modo da evitare che il prodotto subisca deriva;
- c) lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- d) non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- e) preparare la giusta dose di prodotto da distribuire, al fine di evitare sprechi ed eccedenze non riutilizzabili;
- f) non lavare direttamente in acque correnti i contenitori e le attrezzature utilizzate per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- g) non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- h) evitare perdite di liquidi dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere;
- i) essere muniti di patentino se si usano prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi.

Le violazioni del presente articolo per i punti a),b),c),e) sono di carattere amministrativo e varieranno da €100 a €400; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Le violazioni del presente articolo per i punti d),f),g)h) ed i) sono di carattere amministrativo e penale; la sanzione amministrativa varierà da €500 a €1000 mentre per le violazioni penali si dovranno inviare gli atti alla Procura della Repubblica.

Verrà infine accertato se la violazione ha provocato danno ambientale. In caso affermativo, la quantificazione del danno e l'Ordinanza di risanamento saranno a carico del trasgressore... Nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale procederà direttamente alla eliminazione delle cause del danno, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario.

ART. 3 - VENDITA AMBULANTE DI PIANTE, DI PARTI DI PIANTE, DI BULBI E DI SEMENTI

E' concessa, previa autorizzazione del Sindaco, la vendita ambulante ed il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e di sementi, durante i mercati, le fiere e altre manifestazioni similari. I titolari di licenza

potranno vendere e commercializzare solo materiali esenti da malattie; in ogni caso le piante in vendita devono essere certificate e le sementi dotate di cartellino ufficiale.

L'accertamento della mancanza di certificazione, obbligano l'intestatario di licenza a ritirare la merce dal banco vendita e ad una sanzione variabile da €25 a €100; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

La recidività alla violazione, comporta la revoca, da parte del Responsabile del Servizio, della licenza di vendita in tutto il territorio comunale nonché la trasmissione di atti alla Procura della Repubblica se sussistono i casi di rilevanza penale.

CAPO IV - COSTRUZIONI RURALI -.

ART.1 - ASPETTI URBANISTICI

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali, annessi rustici, impianti di depurazione, vasche di stoccaggio liquami e concimaie, è necessario il permesso di costruire rilasciato dal Responsabile del Servizio, in conformità alle Norme di Attuazione ed al Regolamento edilizio Comunale del P.R.G. Comunale, nonché in base al vigente Regolamento comunale di igiene.

In caso di denuncia per presunti abusi edilizi, il Comando di Polizia Municipale eseguirà gli accertamenti del caso con redazione di adeguati verbali, trasmettendoli al Sindaco per quanto di competenza. Il Responsabile del servizio competente provvederà agli accertamenti tecnici e sulla base delle N.T.A. e del Regolamento edilizio comunale, procederà all'emissione di apposita Ordinanza di sospensione dei lavori. L'iter proseguirà ai sensi del DPR 3080/2001 e s.m. e i. e della L.R. 61/85 e s.m. ed i., provvedendo anche all'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi salva richiesta di sanatoria e quanto previsto per le aree soggette a vincolo di inedificabilità o vincolo di tutela.

ART.2 RECINZIONI

Per la recinzione di aree agricole con o senza infrastrutture presenti, è necessaria il permesso di costruire rilasciato dal Responsabile del Servizio o la Denuncia di Inizio Attività, in conformità alle norme di attuazione al regolamento edilizio del P.R.G. comunale, nonché in base al Regolamento comunale di igiene.

ART.3 IGIENE NEGLI INSEDIAMENTI RURALI

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme igienico sanitarie:

- a) Gli abitanti in zone rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie, purché vengano utilizzate tecniche di accumulo atte alla formazione di compost o ammendante organico, evitando il più possibile la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti molesti e la perdita superficiale e sotterranea di liquidi; la realizzazione delle platee o concimaie dovrà avvenire ad una distanza minima prevista dalle tabelle n. 1 e 2 Allegato D della L.R. n. 11 del 23.04.2004, da qualsiasi costruzione, da confini di proprietà.

In caso di violazione al presente capoverso dopo aver verificato se la violazione è oggetto di procedura penale e se sono stati provocati danni ambientali, si applicherà una sanzione da €100 a €500 e fatti salvi eventuali regolamenti comunali in materia di smaltimento dei rifiuti.

- b) Qualora l'abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque bianche e nere prodotte devono essere depurate tramite l'installazione di vasca condensagrassi e vasca Imhoff, attenendosi inoltre comunque alle Norme del Regolamento di Fognatura Comunale e comunque in base alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di tutela delle acque da inquinamento.

E' assolutamente vietato lo smaltimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, in modi diversi da quelli suddetti e previsti dal D.L.vo 152/99 e 258/00 e s.m. e i. o dal regolamento comunale di fognatura.

In caso di violazione al presente capoverso, dopo aver verificato se la violazione è oggetto di procedura penale e se sono stati provocati danni ambientali, si procederà all'emissione di ordinanza con applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

- c) Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, ecc., l'Azienda dovrà provvedere al loro smaltimento attraverso servizi pubblici o privati dove è attivo il servizio di raccolta degli stessi ai sensi della D.G.R.V. n. 1261 del 20.04.1999. In particolare per quanto riguarda il servizio attraverso l'istituto pubblico, ci si dovrà attenere alle disposizioni e norme appositamente previste dall'Ente stesso sia in termini giuridici che sotto gli aspetti economici.
- d) Relativamente alla igiene negli allevamenti e alla gestione dei liquami prodotti, si rimanda al Capo I

**ART. 4 CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE
(AEDES ALBOPICTUS)**

Per contenere il diffondersi della zanzara tigre sono consigliate le seguenti azioni di prevenzione e controllo:

- Evitare la formazione di ristagni di acqua in barattoli, bacinelle, copertoni, ecc., che possono trasformarsi in focolai di diffusione;
 - Svuotare sul terreno settimanalmente il contenuto di piccoli abbeveratoi, sottovasi, innaffiatori;
 - Coprire con zanzariere o teli di plastica (mantenendoli ben tesi) eventuali contenitori d'acqua inamovibili come vasche e bidoni adibiti ad immagazzinamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini di piccole dimensioni;
 - Per i visitatori dei cimiteri, si raccomanda di raccogliere e/o ripulire gli oggetti che potrebbero contenere acqua stagnante; cambiare settimanalmente l'acqua nei portafiori gettando l'acqua nel terreno e non nei tombini;
 - Collocare nei pozzetti delle acque pluviali ed in qualsiasi contenitore di acqua stagnante, di cui al punto precedente, delle pastiglie ad azione larvicida da acquistare presso le Farmacie Comunali;
 - I prati e le aree verdi in generale devono essere sfalciati e gestiti in modo da non favorire la proliferazione dell'insetto.
 - Nei casi dubbi di presenza di focolai, avvertire il Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. 9.
 - I giardini e le aree verdi in genere devono essere sfalciati di frequente e gestiti in modo da non favorire la proliferazione degli insetti. Dovranno inoltre essere evitati i ristagni idrici prolungati.
- Il Sindaco dovrà procedere con Ordinanza o Avvisi per favorire il controllo del territorio al fine di prevenire o limitare la diffusione dell'insetto.

CAPO V - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE -

ART.1 ACQUE PIOVANE DEFLUENTI DA FABBRICATI E DA AREE CONTERMINI

I fabbricati devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua o comunque in apposite condotte per sole acque meteoriche, in modo da evitare danni alle persone, alle strade e ai fondi attigui. E' assolutamente vietato immettere acque piovane nella rete fognaria comunale delle acque nere.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati ed

impermeabilizzate (cortili, aie, ecc.), purché le stesse non siano imbrattate con materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico (deiezioni liquide e solide, lettiere in paddock di stalle esterne e maneggi, foraggi depositati nei silos orizzontali, ecc.) e/o di sostanze inquinanti (acqua di lavaggio dei carribotte o delle attrezzature per i trattamenti antiparassitari, ecc.), devono essere dotate di tombini di scolo o di una pendenza tali da scaricare i fluidi, in caso di precipitazioni e/o lavaggio dei macchinari, in vasche di raccolta e stoccaggio in attesa dello smaltimento.

Il responsabile del servizio competente in materia, può emettere Ordinanza con interventi per lo smaltimento delle acque piovane.

Per acque piovane su superfici contermini ai fabbricati e a rischio di inquinamento, l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa a norma.

Per eventuali procedure amministrative (Ordinanze) e sanzioni, è necessaria una istruttoria condotta dal Comando di Polizia Municipale e dai Responsabili del Servizio che dovranno verificare se il proprietario, in materia igienico-sanitaria, ha rispettato le prescrizioni del presente regolamento, del regolamento edilizio, del regolamento di igiene e del regolamento di fognatura comunale.

In caso di violazione si dovrà emettere Ordinanza e fino a sua ottemperanza non potrà essere rilasciata l'abitabilità o l'agibilità o la stesso potrà essere revocata nel caso sia già stata rilasciata con atto formale o per silenzio assenso.

Per le situazioni esistenti allo stato di approvazione del presente regolamento e che contrastano con esso, sarà emessa dal Sindaco apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme di cui al regolamento di fognatura e alle altre disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc..

ART.2 - IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia. Sono pure vietate le nuove piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso. Per quelle esistenti è necessario verificare se ne conviene la manutenzione o se l'espianto ed il successivo reimpianto a distanza idonea, economicamente più conveniente.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco deve ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

E' vietato inoltre eseguire qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti attinenti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo. Per la cura e manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dal Regolamento del Consorzio stesso.

Per le procedure amministrative, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica. Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'Ordinanza.

Per la violazione verrà applicata una sanzione amministrativa variabile da €100 a €500; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo il Sindaco emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc..

ART.3 DISTANZE PER FOSSI E CANALI

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine (privato o pubblico che sia) uguale alla maggiore fra la profondità del fosso stesso o la larghezza del fosso in sommità.

Qualora esista un consenso scritto dei confinanti (solo nel caso di proprietà private) potrà essere realizzato

il fosso o canale fra i due confini.

Sono fatte salve comunque le distanze minime ed inderogabili previste dal Codice Civile o quelle previste dal regolamento del Consorzio di bonifica competente per territorio.

Qualora si rilevi, anche in base a denuncia scritta, violazione a quanto sopra si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune, al Consorzio di Bonifica. Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'Ordinanza.

Per la violazione verrà applicata comunque una sanzione amministrativa variabile da € 100 a € 500; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Per violazioni al Codice Civile si rimanda allo stesso salve le procedure di contestazione presso le autorità competenti in materia di contenzioso civilistico.

Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo o con altra norma vigente, il Sindaco emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc..

ART.4 TOMBINATURE

Per eseguire le tombinature su canali privati, dovrà essere richiesta ed ottenuta apposito permesso di costruire del comune.

Per le tombinature su canali pubblici oltre all'autorizzazione edilizia comunale dovrà essere ottenuto apposito nullaosta dell'Ente competente.

Qualora si accerti o si rilevi in base a denuncia scritta violazione, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune, al Consorzio di Bonifica. Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'Ordinanza.

Per la violazione verrà applicata comunque una sanzione amministrativa variabile da € 100 a € 500; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Per violazioni al Codice Civile si rimanda allo stesso salvo le procedure di contestazione presso le autorità competenti in materia di contenzioso civilistico.

In caso di denuncia per presunti abusi edilizi, il Comando di Polizia Municipale eseguirà gli accertamenti del caso con redazione di adeguati verbali, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica nonché al Sindaco ognuno per quanto di competenza. Il Responsabile del servizio competente provvederà agli accertamenti tecnici e sulla base delle N.T.A. e del Regolamento edilizio comunale, procederà all'emissione di apposita Ordinanza di sospensione dei lavori. L'iter proseguirà ai sensi della DPR 380/2001 e s.m. e i. e della L.R. 61/85 e s.m. ed i., provvedendo anche all'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi salva richiesta di sanatoria e quanto per le aree soggette a vincolo di inedificabilità o vincolo di tutela.

Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo, con il regolamento edilizio od altra norme vigente, il Sindaco emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc..

ART.5 PRELIEVO DI ACQUE CORRENTI E DA POZZI

I prelievi di acque correnti per qualsiasi uso, devono essere autorizzati dagli organi o autorità competenti per territorio. L'utilizzo di pozzi invece è normato dal D.L.vo 152/99 e 258/00 e s.m. ed i. ed è concessa, previa richiesta, dal Genio Civile.

Qualora si accerti o si rilevi in base a denuncia scritta violazione, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune, al Consorzio di Bonifica o alla Regione Veneto tramite il genio Civile.

Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'Ordinanza.

Per la violazione verrà applicata comunque una sanzione amministrativa variabile da € 100 a € 500; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

ART.6 IRRIGAZIONE

Per avere l'irrigazione nelle aree in cui esiste tale servizio, il cittadino dovrà rivolgersi al Consorzio di Bonifica procedendo secondo l'iter previsto dal regolamento del Consorzio medesimo.

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo tale da non cagionare danni a persone e a cose pubbliche o private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni diretti ed indiretti a persone e a cose pubbliche e private.

Le irrigazioni per scorrimento devono essere effettuate in modo tale che l'acqua non invada fondi altrui, strade di qualsiasi tipo (statali, provinciali, comunali, ecc.) e capezzagne interpoderali.

Spetta al Consorzio di bonifica competente per territorio stabilire tempi, quantità, modalità e quant'altro inerente la concessione di acqua per irrigazione.

Per le procedure amministrative, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica competente per territorio o all'Ufficio Regionale del Genio Civile. Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause del danno ed all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'Ordinanza.

Per la violazione verrà applicata una sanzione amministrativa variabile da €100 a €500; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Restano fatte salve le sanzioni amministrative previste dal regolamento per l'irrigazione del Consorzio di bonifica e quelle previste dal Genio Civile.

CAPO VI° DISTANZE DI ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

ART.1 - DISTANZE DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI

Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo (naturali o piantumate) da confini di terzi e da canali, sono stabilite dal Codice Civile e dal Codice della Strada che prevedono ad esempio:

- tre metri per gli alberi ad alto fusto (noci, castagni, olmi, pioppi, platani e simili) e un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (cioè quando la impalcatura principale inizia sotto i 3 metri);
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo;
- per gli alberi che nascono o si piantano a ridosso di strade, si dovrà osservare quanto previsto dall'art.15 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

ART.2- RAMI PROTESI E RADICI SU STRADE E CANALI DI SCOLO O IRRIGAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE POSTI A CONFINE DI PROPRIETÀ

I proprietari di piante e di siepi a confine, hanno l'obbligo di curarle e mantenerle in modo da non restringere e danneggiare la strada e/o le proprietà di terzi; devono altresì togliere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendone la visuale.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie o erbacce di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale (o sul marciapiede) o su proprietà terze, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio ed evitare la caduta degli stessi nei canali.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, i rami e le ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

Il Sindaco potrà emettere apposita Ordinanza per stabilire il termine entro cui il cittadino potrà provvedere alla rimozione di piante, siepi, ecc. in contrasto con il presente articolo.

Trascorso il termine stabilito dall'Ordinanza e se verrà accertato che il proprietario non avrà adempiuto, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese saranno poste a carico degli inadempienti, salvo l'accertamento delle relative contravvenzioni punibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione può essere chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione in materia di cui sopra; in tal caso può attenersi a quanto disposto dal Codice Civile - Sezione "Delle distanze nelle piantagioni e siepi interposte tra i fondi" Art.892, 893; potrà essere fatto riferimento, qualora preveda norme più

restrittive del Codice Civile , anche al Regolamento del Consorzio di Bonifica, al Codice della Strada
Per violazioni accertate dalla Amministrazione Comunale e di competenza di altri Enti e
gli atti verranno trasmessi agli stessi.

Relativamente alle procedure amministrative per il presente articolo, la violazione avvia le seguenti azioni:

- verificare gli Organismi di competenza della violazione, e in caso affermativo, trasmetterne gli atti e l'eventuale Ordinanza di ripristino;
- una sanzione amministrativa da € 100 a € 400; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

CAPO VII - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI - IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE.

ART.1 STALLE E GESTIONE DELLE DEIEZIONI

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti in altro articolo del presente regolamento, oltre alle norme iscritte nelle N.T.A. o del Regolamento edilizio comunale del P.R.G.C., alle norme previste dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei liquidi zootecnici, sono tenuti al rispetto della Normativa Igienico-Sanitaria vigente, sia Statale che Regionale, compresi i recepimenti delle Normative Comunitarie.

In particolare dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo:

- rumori non fissi e riproducibili;
- odori ed emissioni odorigene moleste;
- contenimento della proliferazione di insetti molesti.

A seconda della tipologia, della dimensione e del tipo di gestione della stalla, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia per il contenimento del letame o di vasche per lo stoccaggio dei liquami. Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione, ecc.). Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle Leggi vigenti in merito e dai Regolamento di smaltimento dei liquami zootecnici e dal regolamento di Igiene Comunale.

I silos (a trincea o a platea) per il contenimento dell'insilato di mais, devono sottostare alle seguenti norme urbanistiche ed igienico sanitarie:

ml. 30 radiali dalle residenze rurali e dai confini. Qualora dette distanze non siano raggiungibili a causa della dimensione del fondo o in rapporto a particolari esigenze dell'imprenditore agricolo, potrà essere permessa la costruzione del silos a distanza minore rispetto a quella indicata purché sia dimostrato che offre garanzie dal punto di vista igienico;

ml 200 radiali da pozzi, sorgenti e acquedotti ad uso potabile pubblico;

ml. 50 radiali da qualsiasi corso d'acqua;

distanza dalle strade come prescritto dal nuovo Codice della Strada, dal D.P.R. 26 Aprile 1993 n° 147 e leggi successive.

E' vietato lo stoccaggio del letame in cumuli su suolo nudo, se non, provvisoriamente, per un massimo di 24 ore prima della distribuzione in campo e comunque secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale di smaltimento dei liquami zootecnici.

Per la valutazione della tollerabilità massima, si adotterà, possibilmente, il principio dell'apprezzamento discrezionale senza la necessità di ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 7 Agosto 1997 della Corte di Cassazione Penale JA Sezione).

La tipologia, le dimensioni e le distanze da adottare per le vasche di stoccaggio, sono previste sia dalle N.T.A. o Regolamento edilizio del P.R.G. Comunale, sia:

- dalla D.G.R. 3733 del 26/06/92 - Piano Regionale di Risanamento delle Acque, modifica dell'Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici",
- dalla Circolare Giunta Regionale n.20 del 18/05/1993 - Note esplicative all'Allegato D;
- dal Piano Direttore 2000 della regione Veneto in materia di tutela delle acque da inquinamento;
- dai D.L.vo 152/99, 258/00 e s.m. ed i.;
- Dal DPR 236/88 e s.m. ed i.;

Le modalità di trattamento e di uso dei liquami su suolo agricolo sono normate sia dalle sopracitate D.G.R. 3733/92 e Circolare G.R. 20/93, sia:

- dal D.G.R. n. 3782 del 03/08/1993 - Allegato D norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici - Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei Piani di concimazione";
- dal Regolamento comunale per lo smaltimento di liquami zootecnici .
- dal Piano Direttore 2000 della regione Veneto in materia di tutela delle acque da inquinamento;
- dai D.L.vo 152/99, 258/00 e s.m. ed i.;
- Dal DPR 236/88 e s.m. ed i.;

L'accertamento di violazione comporta:

- la verifica urbanistica ai sensi della L.47/85, L.R. 61/85 e loro successive modificazioni ed integrazioni, dalle N.T.A. e dal regolamento edilizio comunale di cui al P.R.G.C.;
- la valutazione di tollerabilità per odori o rumori e proliferazione di insetti molesti;
- eventuale Ordinanza di adozione di accorgimenti tecnici atti a ridurre le cause di danno.

L'inadempienza all'Ordinanza può determinare anche la chiusura temporanea dell'attività fino a che non è stato effettuato il ripristino.

ART.2 LOTTA ALLE MALATTIE INFETTIVE NEGLI ALLEVAMENTI

I titolari di allevamenti nei quali si siano verificati attacchi di malattie infettive o diffuse (o ne siano stati accertati i sintomi iniziali), devono farne comunicazione all'Autorità competente.

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.

Il trattamento dei rifiuti di origine animale ad alto rischio (carcasse di animali morti per malattie), dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle ASL. L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

I proprietari sono obbligati a denunciare alla Amministrazione Comunale e alla A.S.L. – Servizi Veterinari - le malattie infettive e diffuse comprese fra quelle indicate dal Regolamento di Polizia Veterinaria vigente e nella Circolare n.°55 del 05/06/54 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Qualora la denuncia sia pervenuta alla Amministrazione Comunale, quest'ultima dovrà comunicarla alla A.S.L. - Servizi Veterinari che gestirà il caso. L'Amministrazione Comunale sarà interessata solo su richiesta dell'Autorità Sanitaria.

Per lo smaltimento degli animali morti valgono le disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, con particolare riferimento al D.P.R. n.°508 del 14/12/1992.

Eventuali violazioni riguardano l'interramento di animali morti che, su richiesta dell'Autorità Sanitaria e con Ordinanza del Sindaco, può essere richiesto il dissotterramento e l'incenerimento da parte di Ditte specializzate, con spese a carico dei proprietari.

ART.3 - DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE E DA CORTILE

I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, per il benessere degli stessi e per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi.

I pollai e le conigliere per il solo uso familiare devono avere una recinzione con altezza minima di 2,50 metri. Gli allevamenti devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate. All'interno delle stesse saranno ammessi solo allevamenti con finalità alimentare o affettiva del solo nucleo familiare titolare dell'allevamento entro il numero massimo di 10 capi adulti per gli animali di bassa corte. Ai fini delle distanze, gli allevamenti per uso familiare, comprese le relative pertinenze e gli spazi scoperti recintati, vengono equiparati agli annessi rustici. Tutti questi ricoveri per animali devono essere sufficientemente aerati e facilmente pulibili.

I porcili e le stalle per bovini a carattere familiare (fino a 2 capi adulti) devono essere costruiti in muratura, e ad una distanza minima di ml. 20 da abitazioni, da strade, devono avere aperture sufficienti al rinnovamento dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materiale impermeabile.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

E' vietata la costruzione di nuovi porcili nelle zone definite A-B-C nel vigente strumento urbanistico comunale.

Tutte le stalle adibite a più di due capi di bestiame adulti devono essere provviste di concimaie con capacità proporzionata ai capi di bestiame ricoverabili nella stalla, essere costruite con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con vasche a tenuta per i liquidi.

Le concimaie devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- consentire un'autonomia di stoccaggio delle deiezioni provenienti dalla stalla non inferiore a:
 - 120 gg., riducibili a 90 gg. se la produzione annua è inferiore a mc. 500;
 - 180 gg. per allevamenti di nuova realizzazione.
- un muretto perimetrale di contenimento di altezza non inferiore a ml. 0.30.
- adeguata platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile, la quale convogli il liquame (colaticcio) in una cisterna a perfetta tenuta costruita con materiale resistente ed impermeabile e con dimensioni minime di mc. 1 per ogni capo di bestiame presente in allevamento.

Le concimaie ed in genere tutti i serbatoi di raccolta dei liquami derivanti dalle attività zootecniche non a carattere familiare devono distare dalle abitazioni e dai pozzi di acqua potabile ad uso privato non meno di 30 ml.

Non sono ammessi cumuli di letame sul nudo terreno, salvo per il tempo strettamente necessario al loro immediato spargimento, in aperta campagna e a non meno di 25 ml. da qualsiasi abitazione, pozzi di acqua potabile ad uso privato e strade.

Per gli allevamenti di dimensioni maggiori di quelle stabilite ai commi precedenti, valgono le vigenti disposizioni del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di attuazione del PRG.

Il proprietario e/o titolare di allevamenti dovrà adempiere accuratamente e scrupolosamente anche alle seguenti disposizioni:

- a) provvedere a tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie fondamentali per la normale profilassi;
- b) rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente. In tal modo si evita che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- c) contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
- d) i cani a guardia di abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari, assicurati ad idonea catena;
- e) i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, devono essere tenuti a guinzaglio e provvisti di museruola (con particolare attenzione per specie di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive).

Il proprietario dovrà obbligatoriamente provvedere all'asporto delle deiezioni solide prodotte dall'animale in tutti i luoghi pubblici o soggetti a pubblico transito o in luoghi che possono creare disagi a persone terze (ad esempio marciapiedi, piazze, piste ciclabili, giardini, aiuole, ecc.).

Le violazioni inerenti ai punti da a) ad e), vengono notificate al proprietario e riguardano:

- la eliminazione delle cause oggetto di violazione;
- la eventuale sanzione Amministrativa variabile da €100 a €500; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

L'inadempienza della notifica può determinare l'intervento dell'Autorità Sanitaria o l'allontanamento temporaneo dell'animale con spese a carico del proprietario.

CAPO VIII - ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA -

ART.1 PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione del Sindaco.

Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.

La violazione per pascolo abusivo in terreni demaniali è quantificata da €100 a €500; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

ART.2 TRANSUMANZA

I proprietari di greggi (mandrie) in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

- se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione del Sindaco;
- se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata, rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;
- utilizzare le strade locali ed evitare le strade Statali e Provinciali per percorrenze superiori ai 200metri.

Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalare la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza; essere in possesso di una Polizza Assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare.

Per la transumanza si deve fare riferimento inoltre al rispetto del Codice della Strada per la sosta e la circolazione di animali e greggi.

Chi viola le norme sulla sosta degli animali (art. 160 del Codice della Strada, e art. 672 del Codice Penale) è soggetto al pagamento di una somma da €100 a €500; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Chi viola le norme sulla circolazione degli animali previste dal Codice della Strada (art. 184) è soggetto alla sanzione amministrativa da €25 a €150; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

ART.3 ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

Valgono le disposizioni previste dalla L.R. 28/04/1998 n.19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Per la caccia valgono le disposizioni previste:

- dalla L.R. n.50 del 09/12/1993 e s.m. ed i. oggettivata "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
- dalla Legge nazionale 11/02/1992 n.157 e s.m. ed i. oggettivata "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (1996-2001) allegato alla L.R. 27/06/1996 n.17 e s.m. ed i..

Alla Amministrazione Comunale non spettano pertanto compiti di vigilanza sull'esercizio della caccia e pesca.

In ogni caso, se il Comando di Polizia Municipale od i Responsabili del Servizio comunale competente in materia ravvisano qualche violazione, si procederà ad un verbale provvisorio di accertamento da trasmettere alla Unità Operativa della Caccia e Pesca della Provincia.

CAPO IX - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DEL BENESSERE ALTRUI -

ART. 1 ATTIVITÀ AGRONOMICHE O DI NATURA RURALE ED URBANA SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE

1) Colture agrarie e allevamenti

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui. I terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti. Sono fatti salvi il rispetto delle norme inerenti il presente capoverso e contenute in altri regolamenti quali il Regolamento edilizio comunale e N.T.A. del P.R.G.C., il Regolamento comunale di igiene, ecc.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale od i

Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;
- a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 50 a € 500; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore

2) Contenimento del degrado ambientale.

I proprietari di terreni in zone urbane e rurali temporaneamente non utilizzati, devono provvedere alle ordinarie azioni di manutenzione (sfalcio dell'erba, lotta alle malerbe, taglio degli arbusti spontanei, lotta agli insetti ed animali molesti, ecc.) al fine di evitare il degrado ambientale generale, il degrado del paesaggio e la diffusione di insetti ed animali molesti.

Nelle lottizzazioni urbane e durante l'esecuzione di lavori per la costruzione di immobili è vietato mantenere situazioni di abbandono che ledano il decoro e la corretta funzione del territorio.

Sono fatti salvi per il rispetto delle norme inerenti il presente capoverso quanto contenuto in altri regolamenti quali il Regolamento edilizio comunale e N.T.A. del P.R.G.C., il Regolamento comunale di igiene, ecc.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale od i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del

Sindaco, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;

- a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 100 a € 500; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore

3) Bruciature di stoppie, erbe e simili

Non potranno essere eseguite bruciature costituite da qualsivoglia materiale e qualsivoglia quantità, in presenza di Ordinanza sindacale che ne prescrive appunto il divieto; l'Ordinanza manterrà efficacia fino ad emissione di successivo provvedimento di accertamento che non sussistono più le condizioni per il divieto assoluto.

Nel bruciare stoppie, erbe e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà o di strade pubbliche, si devono usare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose. Si dovrà pertanto operare in assenza di vento e ad una distanza tale da non compromettere la visibilità e sempre sotto sorveglianza fino al completo spegnimento. E' vietato bruciare qualsiasi altro tipo di materiale non proveniente strettamente dalla pulizia dei giardini in particolare contenitori in plastica, contenitori di cartone, e contenitori costituiti da semilavorati vari, sacchetti in plastica, cartoni, olii, ecc.).

Sono fatti salvi il rispetto delle norme inerenti il presente capoverso e contenute in altri regolamenti quali il Regolamento comunale di igiene, la normativa nazionale e regionale in materia di incendi, ecc.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale ed i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi

danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;

- qualora si tratti di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 500 ad un massimo € 2.500; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.

4) Gestione dei boschi e delle aree boscate

I proprietari di boschi e/o di aree boscate in pianura ed in zone urbane, sono tenuti ad eseguire gli ordinari lavori di manutenzione e pulizia al fine di evitare il degrado ambientale e l'accumulo di materiale facilmente infiammabile, quali foglie secche e rami morti.

La pulizia dei boschi in pendenza deve essere eseguita in modo tale da non favorire fenomeni erosivi.

In ogni caso ogni intervento per l'abbattimento delle piante dovrà avvenire conformemente a quanto stabilito nei Regolamenti edilizio comunale, regolamento di Polizia Forestale, che saranno rispettivamente applicati, anche per quanto riguarda le sanzioni alle violazioni, sulla base del caso specifico.

5) Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuato solo da Ditte specializzate che dovranno seguire la Normativa vigente a loro imposta, vedi D.G.R.V. n. 324 del 14.02.2006.

Sono fatti salvi il rispetto delle norme inerenti il presente capoverso e contenute in altri regolamenti quali il Regolamento comunale di igiene, la normativa nazionale e regionale in materia di uso delle esche, ecc.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale od i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino

sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;

- qualora si tratti di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di €100 ad un massimo di €500; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.

6) Arature

Le arature in vicinanza di strade demaniali, vicinali ad uso pubblico od interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale ed alle banchine di deflusso delle acque piovane ed ai canali di scolo delle acque qualora presenti.

Chiunque imbratti la sede stradale durante l'aratura dovrà provvedere alla successiva, immediata e senza ritardo, pulizia. Nel caso comunque dovesse verificarsi anche un minimo imbrattamento, il trasportatore dovrà provvedere immediatamente e senza ritardo alla pulizia totale in tutta la larghezza del percorso stradale effettuato con il mezzo; in quest'ultimo caso dovrà provvedere a posizionare adeguata e idonea segnaletica stradale atta ad individuare lo stato di momentaneo disagio. Nel caso di verificarsi di danni a cose e persone conseguenti ad un inadeguato sistema di rimozione dell'imbrattamento e comunque fino alla rimozione dello stesso, il trasportatore sarà ritenuto per eventuali cause promosse civilmente nonché fatti salvi comunque le sanzioni di rilevanza penale.

La distanza minima dell'aratura dal ciglio di strade statali o provinciali è dettata dai regolamenti dei singoli Enti suddetti proprietari della strada.

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare cappezzagna o cavezzaglia (di ml. 1,50 - uno e cinquanta) per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo, senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Si fa inoltre divieto di depositare ai lati dei fondi i sassi di risultanza dell'aratura, si divieta altresì l'abbandono degli involucri ed imballi vari di qualsiasi materiale, inerente i concimi utilizzati.

Le arature in vicinanza di canali e fossi consorziali o interpoderali, devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque, senza arrecare danno ai cigli e senza alterare la larghezza in sommità dei

canali o fossi stessi.

Sono fatti salvi il rispetto delle norme inerenti il presente capoverso e contenute in altra normativa nazionale (Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione) o regionale sempre in materia di tutela della viabilità, ecc.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale od i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco di ripristino dei luoghi ante intervento abusivo. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;
- qualora si tratti di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di €250 ad un massimo di €1000; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.

Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo, con la legislazione vigente in materia di tutela della viabilità, il Sindaco emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc. anche in riferimento ai poteri sostitutivi dell'Amministrazione Comunale.

7) Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Sono fatti salvi il rispetto delle norme riguardanti il presente capoverso, contenute in altra normativa

nazionale o regionale sempre in materia di emissioni in atmosfera, nel regolamento edilizio comunale, nel regolamento comunale di igiene, ecc.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale od i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, invieranno il provvedimento al Sindaco per l'emissione di Ordinanza. Qualora il responsabile della violazione non adempia all'Ordinanza, oltre alla trasmissione degli atti alla procura della Repubblica, l'Amministrazione Comunale può procedere, sentita la ALS competente, ai successivi provvedimenti fra i quali anche la richiesta di chiusura temporanea dell'attività.
- la sanzione amministrativa varierà da un minimo di €250 ad un massimo di €1000.

Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.

8) Utilizzo dei fanghi di depurazione su suolo agricolo

Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con fanghi di depurazione non tossico-nocivi dovranno attenersi alle normative Statali e Regionali vigenti, in particolare dal D.L.n.°99 del 27/01/1992 "Attuazione della Direttiva CEE 86/278, concernente la protezione dell'ambiente, nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", dal D.G.R. n.3247 del 06/06/95 "Utilizzo di fanghi di depurazione e di altri fanghi non tossico-nocivi in agricoltura ed al Regolamento Comunale di smaltimento dei liquami zootecnici in agricoltura.

Per le violazioni e sanzioni si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale, regionale e a quella di cui al regolamento comunale di smaltimento dei liquami zootecnici.

9) Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti e/o nocivi

I proprietari di Siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti ed animali molesti e/o nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

10) Utilizzazione di inerti

I materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie devono essere considerati rifiuti e come tali non possono essere impiegati in azienda per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali ed interpoderali. Per un loro eventuale utilizzo è necessario presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia. In alternativa il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

Il materiale di risulta da attività agronomiche (es. spietatura dei campi) non può essere reimpiegato per la sistemazione del fondo di strade poderali ed interpoderali

La materia è regolamentata dalla normativa comunitaria e nazionale riguardanti i rifiuti, ivi comprese le violazioni e le sanzioni.

11) Atti vietati sulle strade

Su qualsiasi tipo di strada è vietato:

- il percorso con trattrici cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale;
- imbrattare il fondo stradale con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica (vedasi alcuni articoli del presente regolamento, nonché i regolamenti comunali di igiene e di smaltimento dei liquami zootecnici);
- gettare lungo i cigli o nei fossi fiancheggianti i cigli delle strade materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità o carogne di animali.

I proprietari di terreni fronte strada devono predisporre sistemazioni idraulico agrarie per evitare il deflusso di acque meteoriche sul fondo stradale.

I proprietari di terreni in pendenza in fronte strada devono predisporre sistemazioni agrarie al fine di evitare frane e caduta di materiale vario sul fondo stradale.

La manutenzione delle strade interpoderali è a carico degli utenti che dovranno provvedere a mantenere il fondo in buono stato ed in grado di smaltire le acque meteoriche.

Sono fatti salvi il rispetto delle norme riguardanti il presente capoverso, contenute in altra normativa nazionale o regionale sempre in materia di tutela della viabilità (Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione), nel regolamento comunale di igiene, ecc.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale od i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura

della Repubblica;

- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco di ripristino dei luoghi ante intervento abusivo. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;
- qualora si tratti di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di €250 ad un massimo di €1000; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.

12) Affissione manifesti, locandine, pubblicità varia.

L'affissione di manifesti, locandine, o altro documento, è normata da appositi regolamenti.

Tuttavia si specifica che le affissioni dovranno avvenire in appositi spazi prestabiliti dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto assoluto divieto procedere ad affissioni, oltre che nei casi previsti dal regolamento di pubblicità, anche su piante, pali di illuminazione pubblica o di altri servizi, cabine di impianti tecnologici, mura di delimitazione del Centro Storico, muri posti a ridosso della viabilità, di marciapiedi, piazze, portici, fontane pubbliche, ecc..

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale ed i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale a trasmettere gli atti al Sindaco con la proposta di emissione di Ordinanza di rimozione immediata del materiale affisso. La rimozione è a carico del trasgressore.

Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimozione, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;

- qualora si tratti di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di €50 ad un massimo di €500.

Inoltre per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste da altro regolamento locale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.

13) Messa a dimora di siepi.

La messa a dimora di nuove siepi di recinzione di abitazioni, di siepi ripariali e di altri tipi di siepi, sia in ambiente rurale che urbano, deve prevedere l'impiego di specie autoctone (indicate nell'elenco dalla Regione Veneto, o dal regolamento edilizio o da altro regolamento locale).

Per quanto riguarda la normativa in materia di distanza da confini, si farà riferimento alle norme di cui al Codice Civile, al Codice della Strada ed eventualmente al regolamento edilizio comunale.

Le violazioni e le sanzioni si farà riferimento a quelle stabilite dal Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione, e dalle N.T.A., dal regolamento edilizio comunale, dal DPR 380/2001 e s.m. ed i. e L.R. 61/85 e s.m. ed i. qualora trattasi di violazione urbanistico-edilizia.

14) Movimenti terra

Qualsiasi movimento di terreno agricolo, compresi i miglioramenti fondiari e le sistemazioni idraulico agrarie, sono soggetti alle disposizioni delle vigenti normative nazionali e regionali (L.R. 61/85 e s.m. ed i.), e, qualora ne ricorrano le condizioni, essere autorizzati, dall'organo di gestione competente (Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, Ufficio Tecnico Comunale, Servizi Forestali, ecc.).

15) Tutela della flora e raccolta dei funghi

Si considerano protette tutte le specie spontanee di muschi, di licheni, di erbe protette, e di arbusti in tutto il territorio sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi della legge vigente.

La raccolta dei funghi è consentita e disciplinata dalle normative vigenti e dal Regolamento Comunale per la Raccolta dei Funghi.

Con riferimento al presente articolo, si specifica comunque quanto di seguito:

- Il Comando di Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio competenti, dovranno effettuare il primo accertamento e stabilire, di volta in volta, se la violazione può essere istruita e sanzionata direttamente dal Comune o se deve essere trasmessa ad Organismi sovracomunali (ad esempio ANAS,

Provincia, A.S.L., Procura della Repubblica, Consorzi, ecc.).

Si ritiene indicativamente di porre particolare attenzione per i punti 2-3-5-6-8-11 e comunque per quelli inerenti violazioni di interesse penale.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

ART.1 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua regolare esecutività ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

Durante il primo anno di applicazione, le sanzioni sono ridotte del 50% per cento.

Tutte le sanzioni di cui al presente Regolamento Comunale di Polizia Rurale dovranno essere utilizzate a scopi di recupero e/o sistemazione di carattere ambientale.